

## COMMISSIONE X

## INDUSTRIA E COMMERCIO - TURISMO

## XXXVI.

## SEDUTA DI VENERDÌ 9 MARZO 1956

## PRESIDENZA DEL PRESIDENTE CAPPA PAOLO

## INDICE

	PAG.
<b>Comunicazione del Presidente:</b>	
PRESIDENTE . . . . .	439
<b>Proposte e disegno di legge (Seguito della discussione):</b>	
BERLOFFA e DE MARZI: Nuove norme sulla panificazione (1486);	
DI PRISCO: Proroga del termine di cui all'articolo 17 della legge 7 novembre 1949, n. 857, sulla disciplina delle industrie della macinazione e della panificazione (1323);	
Proroga del termine per la trasformazione degli impianti dei molini e dei panifici; previsto dalla legge 7 novembre 1949, n. 867, (1493) . . . . .	439
PRESIDENTE . . . . .	439, 440, 441, 443, 444
BERLOFFA . . . . .	440, 441, 442, 444
QUARELLO . . . . .	440, 442, 443, 444
BUIZZA, <i>Sottosegretario di Stato per l'industria e il commercio</i> . . . . .	440, 441, 443, 444
FERRARIO CELESTINO . . . . .	441, 442, 443
BONINO, <i>Relatore</i> . . . . .	441, 442, 443, 444
INVERNIZZI. . . . .	441, 442, 443, 444

## Comunicazione del Presidente.

PRESIDENTE. Comunico che per la discussione dei progetti di legge all'ordine del giorno il deputato Faletti è sostituito dal deputato Berloffia.

**Seguito della discussione delle proposte e del disegno di legge: Berloffia e De Marzi: Nuove norme sulla panificazione. (1486); Di Prisco: Proroga del termine di cui all'articolo 17 della legge 7 novembre 1949, n. 857, sulla disciplina delle industrie della macinazione e della panificazione. (1323); Proroga del termine per la trasformazione degli impianti dei molini e dei panifici, previsto dalla legge 7 novembre 1949, n. 867. (1493).**

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca il seguito della discussione delle proposte di legge d'iniziativa dei deputati Berloffia e De Marzi: « Nuove norme sulla panificazione », e del deputato Di Prisco: « Proroga del termine di cui all'articolo 17 della legge 7 novembre 1949, n. 857, sulla disciplina delle industrie della macinazione e della panificazione ». (1323); e del disegno di legge: « Proroga del termine per la trasformazione degli impianti dei molini e dei panifici, previsto dalla legge 7 novembre 1949, n. 867 ». (1493).

Nella seduta precedente rimase stabilito di accantonare l'articolo 11 onde dare possibilità ad un Comitato ristretto di procedere

**La seduta comincia alle 9,30.**

PEDINI, *Segretario*, legge il processo verbale della seduta precedente.  
(È approvato).

## LEGISLATURA II — DECIMA COMMISSIONE — SEDUTA DEL 9 MARZO 1956

ad una nuova formulazione dell'articolo stesso, tenendo debitamente conto delle osservazioni sollevate dai deputati intervenuti nella discussione.

Do lettura del testo che viene proposto:

## ART. 11.

« È vietata la vendita del pane in forma ambulante e nei pubblici mercati, fatta eccezione per quelli coperti.

Il trasporto del pane è liberamente consentito solo a quei panifici che abbiano attuato tutte le prescrizioni di impianti e di attrezzature previste dalla presente legge e purché osservino altresì le disposizioni dell'autorità sanitaria competente per le caratteristiche dei recipienti e dei mezzi di trasporto ».

BERLOFFA. L'articolo 11 così come era formulato nell'ultimo testo da me proposto, discusso nella precedente seduta, tendeva a mettere su uno stesso piano di leale concorrenza tutti i panifici, onde evitare che quelli meno controllati, in quanto meno facilmente controllabili dagli organi preposti, potessero continuare a svolgere una deleteria concorrenza nel trasporto del pane da un comune all'altro, a danno di quanti, invece, fossero in regola a norma di legge. La fondatezza di alcune delle obiezioni mosse dalla Commissione ha indotto però il Comitato ristretto, incaricato di concordare un nuovo testo dell'articolo, a limitare la formulazione di esso ai soli due commi di cui è stata dianzi data lettura. Il primo comma stabilisce una norma di carattere generale, il secondo limita il libero commercio del pane nel senso che lo consente solo a quei panifici che abbiano le attrezzature necessarie. In tal modo è ovvio che viene a cadere il sospetto che possano determinarsi situazioni di privilegio, mentre si consente a tutti i panificatori la libertà di industrializzarsi onde estendere il campo della propria attività.

PRESIDENTE. Non comprendo la opportunità della parola « liberamente » alla prima riga del secondo capoverso.

BERLOFFA. La parola « liberamente » serve a rafforzare il principio della libertà di commercio, senza che vi sia alcuna necessità di richiedere autorizzazioni all'autorità competente. Il trasporto del pane è, comunque, consentito solo a quei panifici che abbiano attuato le prescrizioni previste per gli impianti e le attrezzature. In tal modo un panificio non ancora in regola con quanto disposto dalla legge 7 novembre 1949, n. 857, non può

fare, con minore aggravio di spese, una sleale concorrenza agli altri.

QUARELLO. Supponiamo però il caso di qualcuno che in un piccolo centro abbia comperato del pane per uso domestico. Una volta arrivato alla stazione, se scoperto, può essere considerato un contravventore alle norme di legge.

BERLOFFA. Ma si parla di panifici e non di privati, è chiaro pertanto che chiunque può trasportare per sé il pane che vuole.

PRESIDENTE. Poiché ritengo opportuno precisare la natura del trasporto del pane, propongo di aggiungere alla prima riga del secondo capoverso, dopo le parole: « il trasporto del pane », le parole: « da un comune all'altro ».

Pongo in votazione tale emendamento aggiuntivo.

(È approvato).

L'articolo 11, con l'emendamento approvato risulta così formulato:

« È vietata la vendita del pane in forma ambulante e nei pubblici mercati, fatta eccezione per quelli coperti.

Il trasporto del pane, da un comune all'altro, è liberamente consentito solo a quei panifici che abbiano attuato tutte le prescrizioni di impianti e di attrezzature previste dalla presente legge e purché osservino altresì le disposizioni dell'autorità sanitaria competente per le caratteristiche dei recipienti e dei mezzi di trasporto ».

Lo pongo in votazione nel suo complesso.

(È approvato).

QUARELLO. Prima di proseguire oltre, vorrei far presente che, nella legge 7 novembre 1949, n. 857, erano stati esclusi dalla trasformazione i panifici ed i molini siti in località superiore ai 700 metri sul livello del mare. Vorrei, quindi, che venisse apportato all'articolo 15 il seguente emendamento aggiuntivo: « Aggiungere al secondo comma, prima delle parole « 3 anni per quelli situati... », le parole « ad eccezione di quelli situati in località di montagna superiore ai 700 metri di altezza sul livello del mare ».

BUIZZA. *Sottosegretario di Stato per l'industria.* Faccio osservare all'onorevole Quarello che l'articolo 15 stesso prevede che il termine per l'adeguamento alle prescrizioni di cui all'articolo 2 della presente legge abbia a decorrere « da quando esisterà pubblico allacciamento di forza motrice », come risulta dal secondo comma.

LEGISLATURA II — DECIMA COMMISSIONE — SEDUTA DEL 9 MARZO 1956

PRESIDENTE. Precisamente 9 anni dall'allacciamento.

FERRARIO CELESTINO. Debbo far presente che vi sono comuni di montagna che si compongono di agglomerati situati in parte a 600 metri e in parte a una quota molto più alta. In questo caso, che cosa facciamo?

PRESIDENTE. Faccio presente che l'articolo 15 è già stato approvato. In caso vi siano osservazioni o aggiunte occorrerà proporre un altro articolo. Passiamo quindi all'esame dell'articolo 15-bis proposto dall'onorevole Quarello. Ne do lettura:

« Il Consiglio di amministrazione della Cassa per il credito alle imprese artigiane può autorizzare la concessione dei prestiti previsti per le aziende artigiane dalla legge 25 luglio 1952, n. 949, anche ai panifici che non lavorano esclusivamente per conto terzi ».

BUIZZA, *Sottosegretario di Stato per l'industria e il commercio*. Ma occorre un chiarimento. Se il panificio non lavora per conto terzi, manca il presupposto per l'applicazione della legge 25 luglio 1952, n. 949, in quanto si tratterebbe di attività a carattere commerciale e non industriale. Ritengo quindi che sia il caso di modificare il testo dell'articolo 15 bis, proposto dall'onorevole Quarello, come segue al posto delle parole « anche ai panifici che non lavorano esclusivamente per conto terzi » porre le parole « Anche ai panifici che lavorano per conto terzi ».

BONINO, *Relatore*. Come relatore mi dichiaro d'accordo.

INVERNIZZI. A me sembra che la legge, attualmente, non sia applicabile alle aziende a carattere commerciale; però, se nel testo della presente legge viene inserita questa facoltà, diamo, all'Istituto per il Credito alle aziende artigiane, la facoltà stessa.

PRESIDENTE. Mi domando se in realtà sia, per noi, possibile modificare lo statuto della Cassa per il Credito alle aziende artigiane.

INVERNIZZI. Noi non modifichiamo lo statuto della Cassa per il credito alle aziende artigiane; diamo solo, con una legge, a quella Cassa, una facoltà che non ha ancora.

PRESIDENTE. Il collega Invernizzi propone allora, mi sembra, di mantenere la dizione: « Anche i panifici che non lavorano esclusivamente per conto terzi ».

INVERNIZZI. Sì.

BUIZZA, *Sottosegretario di Stato per l'industria e il commercio*. Citare la legge 25 luglio 1952 è come citare la legge del 1951 per quanto riguarda il finanziamento per acquisto

di macchinari e attrezzature da parte delle piccole imprese industriali e artigiane. A me sembra inutile. L'artigiano che può dare garanzie ottiene il finanziamento presso gli Istituti di credito. Comunque non insisto per modificare il testo dell'articolo 15-bis.

PRESIDENTE. Pongo, allora in votazione l'articolo 15-bis nel testo di cui già ho dato lettura.

(È approvato).

INVERNIZZI. Anche a nome del collega Di Prisco dichiaro di ritirare il nostro ordine del giorno, poiché, l'approvazione dell'articolo 15-bis lo rende inutile.

PRESIDENTE. Passiamo all'articolo 16. Il Comitato ristretto, cui era stato demandato l'incarico di dare una nuova formulazione all'articolo 11, ha concordato col Governo anche un nuovo testo per l'articolo 16. Ne do lettura:

« Per la durata di anni tre dalla entrata in vigore della presente legge è sospeso il rilascio di licenze per l'esercizio di nuovi impianti di panificazione.

La sospensione prevista dal comma primo del presente articolo non è applicabile per centri di nuova costituzione o comunque sprovvisti di panifici.

È disposta la revisione delle licenze di panificazione rilasciate a termini delle disposizioni anteriori alla presente legge.

La revisione sarà effettuata dalle Camere di commercio, industria ed agricoltura entro un anno dall'entrata in vigore della presente legge, con la procedura stabilita dall'articolo 3, per accertare la rispondenza degli impianti ai requisiti all'uopo previsti, salvo il disposto dell'articolo 15 precedente. Ove ne riconosca la necessità, la Commissione, di cui allo stesso articolo 3, potrà prescrivere i lavori per mettere gli impianti nelle condizioni volute ed assegnare un termine per la loro esecuzione.

La visita per tale accertamento non comporta onere per il titolare della licenza ».

BERLOFFA. Il nuovo testo che il Comitato ristretto propone alla Commissione vuol dare una certa tranquillità alla categoria. L'obbligo di procedere alla trasformazione degli impianti antiquati è logico, ma presuppone, in un certo qual modo, una contropartita. Infatti, in un mercato come questo, occorre una certa tranquillità. Bisogna dare la possibilità di fare con fiducia i piani di ammortamento per le trasformazioni stabilite. Se noi non ammettessimo il principio di una sospensione nella concessione delle

licenze, principio che ha più che altro valore morale, potremmo trovarci di fronte ad una inattività della categoria, che temendo il sorgere di nuove aziende, potrebbe non trovare il coraggio economico di affrontare, senza un minimo di garanzia, le spese per la trasformazione degli impianti

QUARELLO. Desidererei che venisse inserito nell'articolo un chiarimento atto a far ben comprendere come la sospensione delle licenze, per tre anni, sia dovuta alla necessità di garantire ai panifici interessati, in considerazione del fatto che la trasformazione dei loro impianti è assai onerosa, una notevole tranquillità per un certo periodo di tempo. Vorrei, però, che mi venisse spiegato il significato del secondo comma, ove è detto che la sospensione prevista dal primo, non è applicabile per centri di nuova costituzione o comunque sprovvisti di panifici.

INVERNIZZI. La sospensione è solo per accertare la rispondenza degli impianti alle esigenze.

BERLOFFA. Se l'onorevole Quarello è d'accordo, potremmo modificare il primo comma facendolo precedere dalle seguenti parole: « Per favorire la trasformazione degli impianti di panifici esistenti ». Questa modifica chiarirebbe tutto.

FERRARIO CELESTINO. Ad onor del vero, io mi pongo un quesito; mi domando, cioè, se per caso il primo comma dell'articolo non sia in contrasto con la Costituzione, e con il principio della libertà di commercio. In secondo luogo, per quanto riguarda la sospensione, che non è applicabile per i centri di nuova costituzione o comunque sprovvisti di panifici, faccio osservare che abbiamo dei centri che sono in via di grande sviluppo pur non essendo nuovi centri. Ebbene tali centri sarebbero esclusi?

BONINO, *Relatore*. L'articolo 2 è chiaro in proposito.

FERRARIO CELESTINO. Al terzo capoverso, poi, è detto che le licenze già rilasciate sono soggette a revisione. Poiché si tratta di un diritto acquisito non vedo come tale disposizione possa conciliarsi con esso.

Non basta; nel comma successivo è detto che la revisione sarà effettuata dalle Camere di commercio. Ma allora, domando: i sindaci e le amministrazioni comunali a cosa servono?

Pertanto, a causa dei concetti che si vorrebbero affermare e del mio convincimento personale che si verrebbe a creare una specie di ordine chiuso, dichiaro che voterò contro l'articolo 16.

BERLOFFA. Desidero rispondere brevemente all'onorevole Ferrario.

Egli chiede se il primo comma non sia in contrasto con la Costituzione. Debbo dire che oggi, anche per tutte le altre licenze di commercio, esistono disposizioni di legge più o meno bene interpretate, ma non certo informate allo spirito della Costituzione. Qui in specie, siamo di fronte a una particolare licenza non di commercio, ma di produzione: quella della panificazione, relativa, cioè ad un settore che è l'unico ad essere controllato e l'unico ad essere calmierato in tutta la gamma dei prodotti alimentari. Se non ci fosse l'esistenza di un calmiere (e non si dica che al calmiere sfugge la quasi totalità del pane prodotto perché, se questo può avvenire nelle città, non avviene nei centri di campagna e in larghe zone che potremmo chiamare, depresse) e se non esistesse una legge del 1949 che impone una coatta trasformazione degli impianti, potremmo dire che queste aziende vengono a trovarsi nel clima di libertà assoluta previsto dalla Costituzione. Dato che questo non è e che, appunto, a questo noi vogliamo arrivare, ritengo di essere nel pieno della legittimità se interveniamo a regolare.

Giustamente il collega Quarello ha previsto la possibilità di qualche critica ed ho proposto di affermare il principio della sospensione per tre anni della concessione delle licenze, facendo però apparire ben chiaro che l'eccezione, e per un periodo ben determinato, era giustificata dalla contro partita che con la legge si impone. Credo quindi che una eventuale eccezione ad una regola generale, per un settore calmierato ed al quale abbiamo imposto particolari oneri, possa essere senz'altro sostenuta.

Vi è poi la seconda obiezione avanzata dall'onorevole Ferrario, che riguarda i centri di nuova costituzione. In questo caso si tratta esclusivamente di trovare una formulazione che trovi tutti consenzienti. Quando si parla di centri di nuova costituzione, si parla di zone periferiche o a forte sviluppo, là dove, cioè, non mettere un panificio significherebbe mantenere un monopolio che non ha alcun diritto di esistere. Dove un panificio è necessario, deve essere messo.

Ritengo dunque che la dizione del secondo comma: « o comunque sprovvisti di panifici » possa soddisfare.

Veniamo ora alla terza obiezione avanzata dal collega Ferrario.

Il terzo comma dice « È disposta la revisione delle licenze di panificazione rilasciate a termini delle disposizioni anteriori alla

## LEGISLATURA II — DECIMA COMMISSIONE — SEDUTA DEL 9 MARZO 1956

presente legge». Esistono disposizioni anteriori che non sono state toccate, secondo le quali, da parte delle Camere di commercio, ogni anno, dovrebbe essere effettuato un controllo che non avrebbe avuto altro effetto se non la chiusura dei panifici. Poiché questa situazione era nota, il controllo non veniva effettuato. Ora diciamo che, essendo trascorsi diversi anni senza alcuna revisione, è opportuno, per poter fare il punto della situazione e catalogare le diverse imprese del ramo, e a soli fini statistici, effettuare una revisione. Revisione che, come ho già detto, non è stata finora fatta per non mettere i funzionari della Camera di commercio in condizione di non potere, da essa, trarre le debite conseguenze.

FERRARIO CELESTINO. Non sono d'accordo. Ritengo che non siano stati affatto chiariti i punti sui quali ho sollevato delle obiezioni. Posso essere d'accordo su quanto è stato detto dall'onorevole Berloff, solo per quanto si riferisce alla sua opinione in merito ai fini statistici. Ma poiché questa è solo una sua opinione e la revisione ha ben altri fini, sono sempre contrario. Faccio nuovamente osservare che la revisione delle licenze potrebbe causare alcune spiacevoli circostanze: che, ad esempio, qualche panificatore potrebbe vedersi revocare la licenza ottenuta a suo tempo regolarmente, senza essere incorso in responsabilità di alcun genere.

BONINO, *Relatore*. Secondo me, l'articolo 16 potrebbe essere messo in votazione per divisione.

INVERNIZZI. Nella precedente seduta erano state sollevate delle obiezioni per cui fu demandato ad un Comitato ristretto di concordare un nuovo testo dell'articolo 11. Tale Comitato, ravvisata la opportunità di conciliare le diverse tesi, ha sottoposto alla Commissione un nuovo testo anche per l'articolo 16. Così, mentre viene abolito il divieto assoluto del commercio da un comune all'altro, si è affermata la necessità della meccanizzazione ed ammodernamento degli impianti e dell'osservanza di particolari norme igieniche.

Tra l'altro è stata discussa anche la possibilità della revisione delle licenze. Ciò lasciava un po' perplessi soprattutto in considerazione delle conseguenze della sua attuazione. Ma, dato che nel nuovo testo dell'articolo si parla di revisione di licenze, solo nel caso di eventuali infrazioni a determinate modalità connesse con il rilascio delle medesime, non mi pare che ci sia alcunché di pericoloso o di inopportuno che possa in-

durci a non accettarlo. Siamo quindi d'accordo perché l'articolo venga votato nella formulazione proposta.

BUIZZA, *Sottosegretario di Stato per l'industria e il commercio*. Il Governo è favorevole al nuovo testo proposto.

QUARELLO. Consentitemi di ripetermi. Desidero risulti ben chiaro che la sospensione del rilascio delle licenze per un periodo di tre anni, è dovuta alle imposizioni, che, a carico delle aziende, vengono stabilite con la presente proposta di legge.

Propongo in conseguenza che al testo discusso vengano premesse le parole: «Per favorire la trasformazione degli impianti di panificazione esistenti, è sospeso, per la durata di tre anni, ecc.».

PRESIDENTE. Pongo in votazione l'emendamento testé formulato dall'onorevole Quarello.

(È approvato).

Poiché mi sembra che la Commissione sia sostanzialmente concorde, tranne l'opposizione del collega Ferrario Celestino, opposizione generale a tutto l'articolo 16 e non ad un suo solo comma, darò ora lettura dell'articolo 16 nel suo complesso, così come è stato emendato, e lo porrò in votazione nel suo insieme. La posizione contraria dell'onorevole Ferrario Celestino non può, infatti, anche se non precisata da un emendamento soppressivo, interpretarsi che come una proposta di soppressione totale. Conseguentemente, porrò in votazione il mantenimento del testo. Ne do lettura:

## ART. 16.

Per favorire la trasformazione degli impianti di panificazione esistenti, è sospeso, per la durata di anni tre dalla entrata in vigore della presente legge, il rilascio di licenze per l'esercizio di nuovi impianti di panificazione.

La sospensione prevista dal comma primo del presente articolo non è applicabile per centri di nuova costituzione o comunque sprovvisti di panifici.

È disposta la revisione delle licenze di panificazione rilasciate a termini delle disposizioni anteriori alla presente legge.

La revisione sarà effettuata dalle Camere di commercio, industria ed agricoltura, entro un anno dall'entrata in vigore della presente legge, con la procedura stabilita dall'articolo 4, per accertare la rispondenza degli impianti ai requisiti all'uopo previsti, salvo il disposto dell'articolo 15 precedente. Ove ne

## LEGISLATURA II — DECIMA COMMISSIONE — SEDUTA DEL 9 MARZO 1956

riconosca la necessità, la Commissione, di cui allo stesso articolo 3, potrà prescrivere i lavori per mettere gli impianti nelle condizioni volute ed assegnare un termine per la loro esecuzione.

La visita per tale accertamento non comporta onere per il titolare della licenza.

Lo pongo in votazione.

(È approvato).

PRESIDENTE. Passiamo all'articolo 17.

QUARELLO. Poiché non comprendo quali spese comporti l'applicazione della presente proposta di legge, ritengo che l'articolo 17 debba essere soppresso. Presento quindi emendamento soppressivo del detto articolo.

BONINO, *Relatore*. Si tratta delle spese relative alla revisione delle licenze, all'accesso ai panifici che deve essere effettuato gratuitamente, non a carico degli interessati.

QUARELLO. Sono spese che debbono essere sostenute dalle Camere di commercio e non dal bilancio dello Stato.

INVERNIZZI. Sono del parere che l'emendamento soppressivo dell'articolo 17, proposto dall'onorevole Quarello, debba essere accolto.

BONINO, *Relatore*. Sono anche io favorevole.

BUIZZA, *Sottosegretario di Stato per l'industria e il commercio*. Il Governo si rimette alla Commissione.

PRESIDENTE. Trattandosi di un emendamento integralmente soppressivo pongo in votazione il mantenimento dell'articolo 17.

(Non è approvato).

L'articolo 17 rimane dunque soppresso. Passiamo all'articolo 18.

BERLOFFA. Sono d'accordo.

PRESIDENTE. Così come ho fatto per i precedenti articoli, trattandosi di emendamento integralmente soppressivo pongo in votazione il mantenimento del testo.

(Non è approvato).

Anche l'articolo 18 rimane, dunque, soppresso. Non essendovi altri articoli, l'unico punto, rimasto in sospeso è quello relativo alla competenza per fissare la oblazione. So che questa mane la IV Commissione è riunita per esprimere il parere da noi richiesto.

Potremo, perciò, completare l'esame della proposta di legge nella seduta di mercoledì prossimo. Nella stessa seduta potremo procedere anche alla discussione di quella parte del disegno di legge n. 1393 che riguarda i molini poiché la parte che riguarda i panifici è stata assorbita dalle proposte da noi testé approvate.

Il seguito della discussione è, pertanto rinviato alla prossima seduta.

**La seduta termina alle 10,30.**

---

IL DIRETTORE  
DELL'UFFICIO COMMISSIONI PARLAMENTARI  
Dott. FRANCESCO COSENTINO

---

TIPOGRAFIA DELLA CAMERA DEI DEPUTATI